



# Provincia di Rovigo

Protocollo n. 47401

Deliberazione n. 47

## Estratto del Verbale delle deliberazioni del CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 21 dicembre 2015

**Oggetto n. 10:** Approvazione del Regolamento per il funzionamento dell'Albo provinciale formatori ed istruttori di Protezione civile

### SEDUTA PUBBLICA

**Alla trattazione dell'oggetto risultano presenti/assenti i Signori:**

<b>PRESIDENTE</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
TROMBINI Marco	P	

<b>CONSIGLIERI</b>		
01 BELLAN Claudio	P	
02 BIANCARDI Massimo	P	
03 BOMBONATO Antonio	P	
04 DIEGOLI Davide	P	
05 DOMENEGHETTI Michele	P	
06 GRASSIA Giorgio	P	
07 GROSSATO Daniele	P	
08 PIASENTINI Vinicio	P	
09 ROSSI Giovanni	P	
10 VERONESE Vasco		A

Partecipa il Segretario Direttore Generale: dr. Maria Votta Gravina.

10/10/10

Il Consigliere Provinciale Davide Diegoli, delegato in materia, presenta ed illustra al Consiglio Provinciale il seguente provvedimento:

### **Il Consiglio Provinciale**

Visto l'art. 1 – comma 55 – della L. 56/2014 il quale recita “... il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, ... approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia”;

Preso atto che la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33/38486 del 9 ottobre 2015, dichiarata immediatamente esecutiva, che ha approvato il Bilancio di Previsione 2015 e la relativa Relazione Previsionale e Programmatica ed il decreto n. 158 del 22.10.15 che ha approvato la variazione al bilancio 2015;

VISTO il decreto presidenziale n. 65/18025 del 6.5.2015 esecutivo, che ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e la contestuale reimputazione all'anno 2015 e successivi, delle somme di entrata e di spesa la cui esigibilità andrà a maturare nel corrente esercizio;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

Premesso che:

- la legge n. 225/1992 e s.m.i. “Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile” tra le altre indica che il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi;
- la stessa legge stabilisce che le province partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali;
- la LR 11/2001 assegna alle Province tra le varie competenze funzioni di gestione del volontariato di protezione civile, con il compito di coordinare e svolgere la formazione, nonché predisporre gli organi consultivi, i mezzi, le attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di Protezione Civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale;

Visto l'art. 7 della Legge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto il Dlvo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la LR 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i.;

Vista la LR 29 ottobre 2015, n. 19;

Richiamata la Convenzione sottoscritta in data 12.12.2001 tra la Provincia di Rovigo ed i Comuni della Provincia per la gestione delle attività in materia di Protezione Civile, con cui gli enti locali sottoscrittori hanno deciso, tra le altre, di sostenere il volontariato per il perseguimento delle finalità di Protezione Civile;

Richiamata altresì la successiva Convenzione sottoscritta in data 11/05/2012 tra la Provincia di Rovigo ed i Comuni della Provincia per la gestione delle attività in materia di Protezione Civile, con cui gli enti locali sottoscrittori hanno deciso, tra le altre, di favorire la crescita del volontariato di protezione civile e il suo impiego razionale, nonché il sostegno, coordinamento, organizzazione e utilizzazione del Volontariato di Protezione Civile a livello comunale e provinciale sulla base degli indirizzi statali, regionali e provinciali;

Considerato che il Sistema provinciale di Protezione Civile si basa anche sulla sinergia tra apparato istituzionale e strutture operative volontarie qualificate e preparate, sinergia che si esplica attraverso diverse attività, le cui principali sono:

- collaborazione nella redazione e attuazione dei piani comunali di emergenza per gli eventi

di tipo a) dell'art. 2 della Legge 225/1992 e s.m.i.;

- collaborazione nella attuazione dei piani provinciali di emergenza per gli eventi di tipo b) dell'art. 2 della Legge 225/1992 e s.m.i.;
- intervento operativo nelle emergenze di tipo c) di cui all'art. 2 Legge 225/1992 e s.m.i.;
- partecipazione ai corsi di formazione e alle prove di addestramento operativo;
- informazione alla cittadinanza.

Considerato che al fine di garantire una piena operatività in tutte le situazioni sopra indicate, risulta necessario e fondamentale svolgere una formazione continua degli operatori di Protezione Civile;

Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n. 1012 del 12/06/2014 con cui sono state emanate le nuove linee guida per la formazione e l'addestramento del "Sistema regionale di Protezione Civile", che si pone come obiettivo la definizione di linee guida regionali per la formazione e l'addestramento di quanti operano nel settore della protezione Civile sulla base della rilevazione periodica del fabbisogno formativo delle componenti sia istituzionali che volontaristiche di tale specifico settore;

Atteso che la sopra citata deliberazione regionale indica modalità di svolgimento e contenuti, tra le altre, della formazione base protezione civile;

Considerata la necessità di coordinare le iniziative di formazione sul territorio provinciale, garantendone la qualità in termini di sicurezza per gli operatori e di quantità rispetto le esigenze formative periodicamente rilevate;

Atteso che tra le Organizzazioni di Protezione Civile esistono numerosi Volontari potenzialmente in grado di svolgere tutta o parte della formazione base in materia, stabilita dalla Regione Veneto, garantendo sia risparmio economico, sia tempistiche di svolgimento adeguate alle richieste;

Atteso altresì che è opportuno regolamentare tale attività per garantire la coerenza alle disposizioni normative, per uno svolgimento omogeneo delle attività di formazione e di addestramento e per un coinvolgimento del sistema volontaristico coordinato e concertato;

Sentita la Consulta provinciale del Volontariato di Protezione Civile nella seduta del 14/07/2015, le cui Organizzazioni ivi rappresentate hanno manifestato interesse a costituire un albo provinciale formatori e istruttori e a definirne il relativo regolamento di funzionamento;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal Servizio di Protezione Civile, allegato al presente atto, che individua:

- la finalità ed oggetto del regolamento;
- i requisiti per l'iscrizione all'albo;
- le modalità di iscrizione all'albo e di aggiornamento;
- la validità dell'iscrizione allo stesso;
- le modalità di cancellazione;
- l'attività di formazione prevista;
- le forme di verifica delle prestazioni e il controllo della loro qualità;
- le modalità di aggiornamento del regolamento;

Considerato il parere favorevole espresso dai componenti del Tavolo Tecnico di coordinamento dei Distretti che si sono a loro volta confrontati con i Coordinatori delle organizzazioni afferenti i rispettivi distretti di protezione civile e antincendio boschivo;

Ritenuto opportuno istituire l'Albo provinciale dei formatori e istruttori di Protezione Civile;

Ritenuto necessario approvare lo schema di regolamento allegato al presente provvedimento e sua parte integrante, regolante il funzionamento dell'Albo provinciale dei formatori e istruttori di

Protezione Civile;

Vista la Legge 56/2014;

Visto lo Statuto provinciale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente dell'Area Ambiente in data 11.12.2015, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;

Tutto ciò premesso,

### **DELIBERA**


- 1) di istituire l'Albo provinciale dei formatori e istruttori di Protezione Civile;
- 2) di approvare il regolamento allegato al presente provvedimento e sua parte integrante, regolante il funzionamento dell'Albo provinciale formatori e istruttori di Protezione Civile;
- 3) di demandare al Servizio provinciale Protezione Civile gli adempimenti conseguenti;
- 4) di trasmettere il regolamento alle Organizzazioni di Protezione Civile della Provincia di Rovigo, ai Coordinatori pro-tempore di Distretto di Protezione Civile e Antincendio Boschivo della Provincia di Rovigo, al Rappresentante provinciale pro-tempore dei Volontari della Provincia, al Presidente della Giunta Regionale e al Direttore del Dipartimento regionale di Protezione Civile.
- 5) di dare atto che non ci sono oneri a carico della Provincia.

Il Presidente apre, quindi, la discussione

Nessun Consigliere chiedendo di intervenire, il Presidente pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento che viene approvato all'unanimità dai 9 Consiglieri presenti e votanti unitamente al Presidente.

L'esito della esperita votazione viene proclamato dal Presidente.





Provincia di Rovigo

**ALBO PROVINCIALE  
DEI FORMATORI E  
ISTRUTTORI DI  
PROTEZIONE CIVILE**

**ART. 1**  
**FINALITA' ED OGGETTO**

1. La Provincia di Rovigo, attuando i principi fissati dalle linee guida regionali approvate con Delibera n°1012 del 17 giugno 2014 allegato A, intende riconoscere il valore e la funzione dei volontari di protezione civile appositamente istruiti, come formatori e istruttori di nuovi volontari per favorire la continuità e lo sviluppo del sistema su scala provinciale, nel rispetto della disciplina di settore.

2. Il presente regolamento stabilisce i criteri per il riconoscimento dei formatori e degli istruttori di interesse provinciale, le modalità di iscrizione all'albo istituito appositamente, la permanenza in albo, gli obblighi e gli adempimenti necessari al riconoscimento ai discenti del percorso formativo.

**ART. 2**  
**REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO**

1. I volontari per poter essere iscritti all'albo devono:

- essere regolarmente iscritti in un'organizzazione di volontariato della provincia di Rovigo;
- avere piena operatività nell'organizzazione a cui si appartiene;
- aderire ai principi normativi previsti per la formazione (delibera Regione Veneto n°1012 del 17/06/2014) ed alle presenti disposizioni regolamentari in materia;
- mantenere un comportamento coerente e idoneo agli scopi del presente regolamento.

2. Per i "**formatori**"<sup>1</sup>, oltre a quanto previsto nel punto 1, è necessario:

- aver superato tutti i corsi base previsti dalla normativa vigente;
- aver superato il corso sicurezza base protezione civile;
- aver superato il corso formatori;
- aver superato il corso monitori (su tutti o parte dei moduli elencati all'art.7).

3. Per gli "**istruttori**"<sup>2</sup> oltre a quanto previsto nel punto 1, è necessario:

- aver superato tutti i corsi base previsti dalla normativa vigente;
- aver superato il corso sicurezza;
- aver superato il corso monitori (almeno dei moduli su cui saranno specializzati).

4. Per *operatività* si intende che abbia conseguito le abilitazioni ai moduli di insegnamento e mantenuto i requisiti, sia idoneo fisicamente, alla visita medica almeno come formatore; dello stato di piena operatività se ne rende garante il coordinatore del gruppo, al quale il monitore - istruttori fa riferimento.

**ART. 3**  
**MODALITA' D'ISCRIZIONE ALL'ALBO**

---

<sup>1</sup> formatori: volontari esperti che preparano gli altri volontari alle attività di intervento negli scenari di rischio;

<sup>2</sup> istruttori: volontari esperti, che preparano - addestrano- valutano i volontari all'uso pratico delle attrezzature di lavoro;



1. L'iscrizione è gratuita e la relativa richiesta va redatta in carta semplice su modulo predisposto dal Servizio Provinciale di protezione civile, compilando ogni campo necessario entro la data comunicata dall'ufficio stesso.
2. La richiesta può essere inviata al Servizio Provinciale di protezione civile mediante fax al **0425386960**, mediante posta elettronica certificata a: [ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it](mailto:ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it) oppure posta elettronica ordinaria a [protezione.civile@provincia.rovigo.it](mailto:protezione.civile@provincia.rovigo.it), oppure consegnata a mano direttamente al Servizio Provinciale che rilascerà ricevuta.
3. Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:
  - documento di identità valido;
  - dichiarazione di piena operatività da parte del Presidente dell'organizzazione di appartenenza;
4. Il funzionario incaricato vaglierà le richieste, verificando i requisiti ed eventualmente chiedendo integrazioni e predisporrà l'albo suddividendolo nella sezione formatori e istruttori.
5. Gli elenchi saranno, quindi, pubblicati all'albo pretorio online e trasmessi alla Regione del Veneto – Dipartimento Protezione Civile.
6. Il responsabile avrà cura di comunicare agli interessati e ai rispettivi Presidenti l'esito del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, motivando per iscritto i motivi dell'eventuale esclusione dagli elenchi.
7. Il termine può essere interrotto una volta per richiesta di integrazioni o chiarimenti alla documentazione presentata.
8. Eventuali ricorsi rispetto al mancato inserimento o esclusione potranno essere inoltrati dai soggetti entro i successivi 30 giorni. Sui ricorsi si pronuncerà, in via definitiva, un collegio formato dal Dirigente di settore, Consigliere delegato e Rappresentante del volontariato.

#### **ART. 4**

#### **AGGIORNAMENTO DELL'ALBO**

1. L'albo formatori e istruttori sarà aggiornato due volte all'anno, entro giugno e dicembre, per cui le richieste di inserimento dovranno essere inviate entro la data di scadenza comunicata preventivamente dal Servizio Provinciale di protezione civile.
2. Il procedimento di valutazione delle richieste d'iscrizione, richieste di integrazione documenti, pubblicazione dell'albo, comunicazione dell'esito ed eventuali ricorsi è il medesimo previsto dall'art.3.

#### **ART. 5**

#### **VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE**

1. L'iscrizione ha validità di anni 3 (tre) dalla data di inserimento in albo.

2. Ciascun iscritto entro il primo aggiornamento utile dopo la scadenza del triennio deve ripresentare la documentazione richiesta all'art. 2.

#### ART. 6

##### CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. Il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti, l'inosservanza da parte dell'iscritto di quanto previsto nel presente regolamento, l'utilizzo di tale abilitazione per scopi diversi di quelli previsti dal presente regolamento, comporterà la cancellazione dal predetto albo.
2. Ciascun iscritto è tenuto a comunicare al Servizio provinciale di Protezione Civile la variazione dei requisiti previsti all'art. 2 che comportino l'inidoneità all'iscrizione.
3. Il rispettivo Presidente comunicherà la cancellazione dell'iscritto dall'organizzazione, ovvero la perdita dei requisiti, ovvero l'avvenuto decesso.

#### ART. 7

##### ATTIVITA' DI FORMAZIONE

1. I **formatori** effettueranno formazione ai volontari solamente su argomenti inerenti la formazione base, in relazione a specifiche e documentate competenze:
  - a) introduzione alla protezione civile,
  - b) il volontariato,
  - c) soccorrere in sicurezza (cenni di primo soccorso; cenni di psicologia dell'emergenza),
  - d) attività in emergenza (preparazione all'emergenza e logistica in funzione di luogo, durata e attività d'intervento; principali tipologie d'intervento nei diversi scenari),
  - e) nozioni sull'uso delle principali attrezzature (comunicazioni radio, generatore e torre faro, saccata, motopompa, montaggio tende, guida con carrello),
  - f) corso base sicurezza specifico,mentre gli **istruttori** effettueranno la formazione esclusivamente sui moduli esercitativi di base (comunicazioni radio, generatore e torre faro, saccata, motopompa, montaggio tende, guida con carrello).
2. I formatori e gli istruttori potranno svolgere attività di formazione solamente se incaricati dal Servizio Provinciale per corsi "accreditati" e "riconosciuti" dal sistema provinciale di protezione civile.
3. I formatori e gli istruttori svolgono questa attività a titolo gratuito. Potranno ricevere rimborsi spesa a piè di lista attraverso le associazioni o gli enti di appartenenza qualora venga prevista tale modalità e compatibilmente con le risorse dell'Ente provinciale.
4. I formatori e gli istruttori dovranno attenersi alla scaletta formativa standard predisposta dal Servizio Provinciale di protezione civile in accordo con i componenti del Tavolo Tecnico Coordinamento dei Distretti, per ciascun corso o modulo garantendo così la parità di formazione ai discenti. La scaletta formativa può essere rivista su proposta del Servizio provinciale o su richiesta della maggioranza dei componenti del TTC Distretti, comunque sempre nel rispetto dell'ordinamento generale, ovvero modificato per sopravvenute disposizioni normative che ne richiedano l'aggiornamento.

5. Per garantire la validità del corso o del modulo esercitativo e permettere l'ottenimento del riconoscimento curricolare della formazione ai volontari, oltre a quanto previsto nel punto 2 del presente articolo, è obbligatorio far firmare il modulo firme di presenza entrata/uscita predisposto dal Servizio provinciale, sottoporre ai discenti un test conclusivo (teorico e/o pratico) standard sull'argomento trattato per il quale è necessario raggiungere un numero sufficiente di risposte corrette, pari all'80% delle domande.
6. L'attività formativa degli istruttori perché possa essere riconosciuta, oltre ai requisiti previsti dai precedenti punti del presente articolo, è subordinata alla presenza durante i moduli esercitativi di un formatore iscritto all'albo.
7. I formatori e gli istruttori dopo ogni corso dovranno controfirmare e inviare o consegnare al Servizio provinciale i fogli presenza e gli esiti dei test. Il Servizio Provinciale predisporrà gli attestati in formato elettronico i quali saranno inviati o messi disposizione dal formatore del corso svolto. I presidenti o i coordinatori dei gruppi di volontariato dovranno aggiornare tempestivamente i libretti formativi di ciascun volontario, anche attraverso i sistemi informatici in uso.

## **ART. 8**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si applica quanto stabilito dal codice civile e dalle normative vigenti in materia.
2. Copia del Regolamento sarà inserita nel sito dell'ente e trasmessa alle Organizzazioni di Protezione Civile riconosciute, ai Coordinatori pro-tempore di Distretto, al Rappresentante provinciale pro-tempore, al Presidente della Giunta Regionale e al Direttore del Dipartimento regionale di Protezione Civile.
3. Il presente regolamento potrà essere modificato e aggiornato a seguito della evoluzione della normativa, delle esigenze della Provincia e secondo quanto indicato all'art. 7 punto 4.
4. Il Presente Regolamento può essere modificato e integrato solo con deliberazione del Consiglio Provinciale.
5. Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della deliberazione che lo approva e viene successivamente pubblicato all'Albo on-line della Provincia.

